

PROT. N. 7665  
DEL 16/10/2018

U.T.C.

Quom. Filippone  
li 17-10-2018  
Quom.

Ai Comuni di:

Balestrate  
Baucina  
Borgetto  
Campofelice di Fitalia  
Cefalà Diana.  
Ciminna  
Giardinello  
Godrano  
Mezzojuso  
Montelepre  
Palermo  
Partinico  
Trappeto  
Ustica  
Ventimiglia di Sicilia  
Villabate  
Villafrati

e, p.c. Restanti Comuni della Provincia  
di Palermo

Ordini e Collegi Professionali della Provincia  
di Palermo

Associazioni Agricole della Provincia  
Di Palermo

Uffici Provinciali- Territorio

Direzione Regionale della Sicilia  
Ufficio Attività Immobiliari

**OGGETTO: Conservazione del Catasto Terreni – Verificazioni quinquennali  
gratuite – artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938 n.2153  
– Manifesti.**

Nel corso dell' anno 2019, l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Palermo – Territorio effettuerà la verifica quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti avvenuti, sia in aumento che in diminuzione, nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni agricoli nei comuni in indirizzo.

Infatti il DPR 917/1986, art. 29, consente ai soggetti titolari di diritti reali sulle particelle censite al Catasto Terreni di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause.

Per godere del beneficio della verifica quinquennale gratuita i possessori interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 31 gennaio 2019, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio Provinciale dell' Agenzia delle Entrate – Territorio utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it> seguendo il percorso: *Cosa devi fare – aggiornare dati catastali e ipotecari – Variazioni colturali*. La denuncia di variazione colturale può essere presentata anche attraverso la procedura informatica gratuita DOCTE, anch'essa disponibile sullo stesso sito.

Tanto premesso si invia il relativo manifesto informativo (allegato 1) per la necessaria **pubblicazione all'Albo Pretorio** che dovrà avvenire entro e non oltre il **31 ottobre p.v., e fino al predetto termine del 31 gennaio 2019**. Si anticipa, inoltre, anche il manifesto (allegato 2) che verrà utilizzato, a valle delle operazioni, per pubblicizzare gli esiti delle variazioni accertate dallo scrivente Ufficio.

**Si resta in attesa di ricevere, al termine del periodo di pubblicazione, copia del manifesto con la relata di pubblicazione.**

Si coglie l'occasione per inoltrare la presente comunicazione, per opportuna conoscenza, anche ai comuni della Provincia, nonché alle associazioni agricole e alle categorie professionali abitualmente operanti in ambito catastale.

Distinti saluti

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Dott. Antonino Parisi (\*)  
(firmato digitalmente)

“(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Laura Caggeggi”.

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio provinciale di Palermo - Territorio  
Via Maggiore P.Toselli, 130 – 90143 Palermo

Tel. 091/7608111 - Fax 091/7608322 - Email: [dp.palermo.uptpalermo@agenziaentrate.it](mailto:dp.palermo.uptpalermo@agenziaentrate.it) –  
PEC: [dp.palermo@pcc.agenziaentrate.it](mailto:dp.palermo@pcc.agenziaentrate.it)

**CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI****VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI**

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2019 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009).

Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di PALERMO - Ufficio Provinciale - Territorio, sita in Via G.B. Vaccarini n°3 - Palermo.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

**\*\*\*INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE\*\*\*****Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze**

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 quater del D.L. n. 564/1994 e Dm n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per promuovere un riesame dell'atto in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Provinciale - Territorio, indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'instatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

**Ricorso e reclamo/mediazione**

*Quando e come presentare ricorso (art. 17bis-22 del Dlgs n. 546/1992)*

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia;

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

*A chi presentare il ricorso (art. 4 del Dlgs n. 546/1992)*

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, e notificato alla Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Provinciale - Territorio, dell'Agenzia delle Entrate.

**Come notificare il ricorso**

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta alla Direzione Provinciale Palermo - Ufficio Provinciale - Territorio, che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno
- Ufficiale giudiziario (artt. 137 e seguenti del Codice di procedura civile)
- posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

**Dati da indicare nel ricorso**

- la Commissione tributaria provinciale a cui il ricorso è diretto
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del D.L. n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- eventuale proposta di mediazione
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis del DPR n. 115/2002)
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lettera m, del Dlgs n. 156/2015)
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

**Come costituirsi in giudizio**

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stato comunicato l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 30 giorni successivi, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto. Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia Tributaria ([www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it)).

**Il fascicolo deve contenere:**

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, o il ricorso notificato tramite PEC, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o la ricevuta di PEC
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6 quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

**Informazioni**

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente alla Direzione Provinciale - Ufficio Provinciale - Territorio di Palermo situato in Palermo - Via G.B. Vaccarini n°3, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 o telefonicamente al numero 091/7608111.

**Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il geom. Milazzo Ignazio (art. 5, Legge n. 241/1990).

li

per IL DIRETTORE firma su delega Il Responsabile ing. Antonino Parisi\*

“(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale, (Dott.ssa Laura Caggegi)”